

---

## MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 725

---

### MM no. 725 Nuovo regolamento per la videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Pura

---

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo regolamento per la videosorveglianza del demanio pubblico nel nostro Comune di Pura.

#### 1. Premessa

Il Comune di Pura si è dotato del primo regolamento sulla videosorveglianza nel 2010. Tale regolamento era stato approvato nell'ottica di realizzare un impianto di videosorveglianza presso il centro scolastico di Pura ed altri punti sensibili del Comune, impianto che poi non è stato realizzato per scelta del legislativo.

Con circolare dell'8 febbraio 2019 la Sezione degli enti locali, in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, ha sollecitato i Comuni a volersi conformare al nuovo modello standard di Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico (**allegato 1**).

Il nostro regolamento già in vigore non si discosta molto rispetto al nuovo modello. Tuttavia al fine di non correre rischi dal profilo giuridico, si ritiene opportuno sostituire il regolamento attuale con il nuovo modello standard, riprendendolo tale e quale. In questo modo si potrà portare avanti il progetto di videosorveglianza degli accessi al Comune e dei punti di raccolta dei rifiuti con serenità e con la certezza di poter perseguire eventuali infrazioni alle leggi, senza incorrere in vizi di forma.

#### 2. Il regolamento

Vengono allegati al presente messaggio il testo del nuovo regolamento (**allegato 2**) e il commento redatto dall'Ufficio dell'incaricato cantonale sulla protezione dei dati (**allegato 3**). Il testo del commento è molto esaustivo e quindi non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori dettagli.

L'unico aspetto sul quale il Consiglio comunale è chiamato a prendere una chiara decisione riguarda il periodo di conservazione delle videoregistrazioni. L'attuale regolamento prevede che le registrazioni debbano essere tenute per il tempo strettamente necessario e che al più tardi devono essere cancellate entro 120 ore (art.6 regolamento attuale).

Il commento all'art.5 del regolamento standard afferma quanto segue: *“la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.”*

Il Municipio di Pura, sulla base del regolamento in essere, ha già fatto uso di videocamere per perseguire principalmente abusi nello smaltimento dei rifiuti. Nella pratica ci si è resi conto che un periodo di 120 ore non è sufficiente per poter esaminare le registrazioni ed è quindi necessario poter disporre di più tempo.

Per trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di servizio dell'amministrazione comunale e le esigenze relative alla tutela della sfera privata e dei dati personali, si propone di stabilire un periodo massimo di conservazione dei dati di 14 giorni.

Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

1. *È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Pura.*
2. *Il regolamento comunale sulla videosorveglianza del 11 ottobre 2010 è abrogato;*

Con perfetta stima.

**PER IL MUNICIPIO:**

<p><b>Il Sindaco</b> Matteo Patriarca</p> 		<p><b>Il Segretario</b> Andrea Scioli</p> 
---	---	--

Pura, 19 agosto 2019  
Ris. mun. 2818 / 2019

**Allegati che sono parte integrante del MM:**

- 1) Circolare SEL dell'8 febbraio 2019
- 2) Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Pura, conforme al modello standard
- 3) Commento agli articoli del regolamento standard messo a disposizione dall'Ufficio dell'incaricato cantonale per la protezione dei dati.

**Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:**

- Commissione delle petizioni

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca  
G. Costa

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091 814 17 17 / 091 814 45 01  
carla.biasca@ti.ch / giordano.costa@ti.ch

Ai  
Municipi del Cantone Ticino

*Tramite portale AC*

Bellinzona  
8 febbraio 2019



Ns. riferimento  
CB/gn

Vs. riferimento

## **Circolare SEL n. 20190208-2**

### **Adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la videosorveglianza del demanio pubblico comunale**

Signore e signori Sindaci e Municipali,

in merito al tema in oggetto, in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, vi segnaliamo quanto segue.

Più Comuni hanno di recente avviato una procedura per l'adozione di un nuovo Regolamento in materia di videosorveglianza, rispettivamente per l'adeguamento di quello esistente.

Diversi Comuni non hanno però utilizzato **il nuovo modello standard di Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale**. Ciò ha dato adito a qualche incongruenza formale.

Il nuovo Modello è accessibile, con relative spiegazioni e commenti, sul sito dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati al seguente indirizzo: <http://www4.ti.ch/index.php?id=6494>. A tale proposito si richiama pure l'e-mail del **16 novembre 2017** inviata a tutti i Comuni dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati, contenente le indicazioni in merito.

**Pertanto, vi sollecitiamo - nel caso di adozione o modifiche del Regolamento in questione - a prendere come base per l'adeguamento il citato nuovo modello.**

Certi della vostra attenzione a quanto precede, ringraziandovi per la collaborazione, è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa




La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca



**L'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

G. Costa



Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch))



## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI PURA**

Il Consiglio comunale di Pura

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

### **Art. 1 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Pura eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup>Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

<sup>3</sup>La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

### **Art. 2 Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

### **Art. 3 Principi**

<sup>1</sup>Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

<sup>2</sup>La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup>Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

#### **Art. 4 Trasmissione di dati a terzi**

<sup>1</sup>Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

<sup>1</sup>Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

<sup>2</sup>È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

#### **Art. 6 Organo responsabile**

<sup>1</sup>Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup>Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup>Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

#### **Art. 7 Approvazione e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

<sup>2</sup>Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

*Regolamento adottato per la prima volta dal Consiglio comunale di Pura il ..... e  
ratificato dalla Sezione enti locali il .....*

## SPIEGAZIONI DEL REGOLAMENTO STANDARD SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE

### **Art. 1: Campo di applicazione**

#### **Cpv. 1:**

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso a) l'area geografica assoggettata alla misura, b) l'organo responsabile e c) lo strumento.

- **Area videosorvegliata**

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune che appartengono al demanio naturale e artificiale, come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato).

Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del Modello di Regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere anche accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza.

Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore.

È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi altra proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dei dati (Privacy filters, vedi commento ad art. 4 cpv. 2).

Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il Comune (e per esso i suoi organi, come la polizia comunale) non è competente in virtù del regolamento comunale sulla videosorveglianza. Rimangono riservate l'eventuale competenza della polizia comunale in virtù del diritto di polizia e, più in generale, quella dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

- **Organo responsabile della videosorveglianza**

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza – la quale implica un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 LPDP) -, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale, vedi art. 8 Regolamento standard) o da suoi mandatari.

È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo.

Ne sono esempio le società private di sorveglianza che operano previa stipulazione di un contratto di mandato con il Comune, o ancora le persone fisiche o giuridiche di diritto privato che eseguono la videosorveglianza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate d'accordo con il Comune (festival, concerti, carnevali, ecc.).

- **Strumento di sorveglianza**

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune. La videosorveglianza secondo il Regolamento standard è quindi il presidio elettronico fisso del demanio pubblico comunale tramite dispositivi predisposti all'osservazione in tempo reale, con o senza registrazione di filmati. Non sono tuttavia di principio esclusi dal campo di applicazione del Regolamento standard gli apparecchi di ripresa di fotografie, nella misura in cui perseguono gli scopi della sorveglianza previsti dal Regolamento.

## **Cpv. 2: Riserva della Legge sulla protezione dei dati personali**

Il richiamo alla legge cantonale sulla protezione dei dati, di per sé non strettamente necessario dal punto di vista della tecnica legislativa, si giustifica per motivi di chiarezza giuridica in un contesto, quello della protezione dei dati in ambito di videosorveglianza, non sempre facile.

Il richiamo è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può segnatamente richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

## **Cpv. 3: Esclusione dal campo di applicazione**

La videosorveglianza retta dal seguente diritto speciale è esclusa dal campo di applicazione del Regolamento standard: Videosorveglianza per l'identificazione di veicoli (art. 9b LPol); videosorveglianza a supporto operativo della polizia (bodycam e le dashcam, art. 9c LPol); ripresa di fotografie delle targhe di veicoli per il sanzionamento di violazioni di norme sulla circolazione stradale ai sensi della LCStr; eventuali altre forme di videosorveglianza a supporto operativo della polizia fondate sul diritto speciale (esclusa la LOC).

Il Regolamento non si applica, inoltre, alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, privati). Ad essi si applica:

- La legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) e il relativo regolamento d'applicazione (R LPDP; RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali o parastatali cantonali;
- La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali o parastatali federali;
- La LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice penale [CP; RS 311.0]), nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai privati; Da notare a questo proposito che un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio, un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione privata), può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza.

Il Comune è in ogni caso legittimato a procedere a un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza.

Sono esempi di videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio pubblico la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di visione esteso al demanio pubblico.

## **Art. 2: Scopo della videosorveglianza**

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste nel diritto speciale comunale, cantonale o federale. Tali funzioni sono, peraltro, richiamate all'art. 107 LOC. Si tratta, ad esempio, di funzioni di polizia locale previste dalla legislazione edilizia, sulla polizia, sulla circolazione stradale, sulla gestione dei rifiuti, ecc.

Sono riportate qui di seguito le definizioni dei due tipi di videosorveglianza rilevanti in ambito di demanio pubblico comunale:

### **• Videosorveglianza dissuasiva**

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite l'osservazione di una cerchia indeterminata di persone e dei relativi movimenti. Di regola la videosorveglianza dissuasiva avviene in modo permanente e riconoscibile dall'esterno. In genere sono utilizzate delle tecnologie video che registrano i segnali d'immagine e permettono, in caso di commissione di atti illeciti, l'identificazione e il sanzionamento degli autori.

### **• Videosorveglianza osservativa**

Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli. La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale e senza registrazione delle immagini. Per questo tipo di videosorveglianza di norma sono utilizzate tecnologie video che non consentono d'identificare le singole persone registrate.

## **Art. 3: Principi ai quali è assoggettata la videosorveglianza**

### **Cpv. 1: Principio della buona fede**

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, in futuro essi dovranno presentare il contenuto minimo seguente:

- Simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- Definizione dell'area videosorvegliata;
- Idealmente, lo scopo della videosorveglianza;
- Organo responsabile.

### **Cpv. 2: Principio di proporzionalità**

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata).

La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza di luoghi pubblici tramite prevenzione o riduzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

Dal punto di vista della proporzionalità, l'uso di videocamere cosiddette intelligenti, che permettono tra l'altro l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate rispetto a videocamere senza tale funzionalità. Le immagini criptate possono essere decriptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili.

Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo.

Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto ai tempi della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

### **Cpv. 3: Principio della finalità**

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

### **Cpv. 4: Principio della sicurezza**

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali solide credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

## **Art. 4: Trasmissione di dati a terzi**

### **Cpv. 1:**

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (consenso delle persone interessate o necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente per il Comune o i suoi mandatari.

### **Cpv. 2:**

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

## **Art. 5: Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione dei dati**

### **Cpv. 1:**

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura.

In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

### **Cpv. 2:**

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

## **Art. 6: Organo responsabile**

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione.

Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni circa le aree concretamente soggette a videosorveglianza come singole vie, piazze, monumenti o altro, i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale possono essere ripresi nel Regolamento.

## **Art. 7: Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento**

La Sezione degli Enti locali è l'autorità superiore ai sensi del regolamento.  
Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento.